

LA LEGGE , CHE HA VISTO LA LUCE DOPO UN LUNGO ITER PARLAMENTARE INIZIATO L'8 APRILE 2019
PARTICOLARMENTE SEGUITO DALLA CLASSE FORENSE, SI COMPONE DI 13 ARTICOLI:

art. 1 «Definizioni»:

è equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e che sia conforme ai compensi previsti:

- a) per gli avvocati: dal D.M. emanato in conformità alla legge forense (oggi il DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022);
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi: dal D.M. 140/2012, che dovrà essere aggiornato;
- c) per le professioni non ordinistiche: dal D.M. che dovrà essere adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge;

art. 2 «Ambito di applicazione»:

la legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. regolati da convenzioni relative allo svolgimento, anche in forma associata e/o societaria, di attività professionali rese in favore di:

- imprese bancarie e assicurative e loro controllate, mandatarie;
- imprese con più di 50 lavoratori nell'anno precedente il conferimento dell'incarico;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

La legge non si applica: alle prestazioni rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti di riscossioni; questi ultimi però devono garantire al conferimento dell'incarico un compenso "adeguato";

art. 3 «Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo»:

Sono nulle le clausole che compromettono l'equità del compenso. In particolare sono nulle:

- le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo anche conto dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
- le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale (avvocati, professioni ordinistiche, professioni non ordinistiche);
- le pattuizioni che vietano al professionista di poter chiedere acconti nel corso della prestazione o che impongano anticipazioni di spese, o che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
- le clausole o pattuizioni, anche contenute in documenti distinti dalla convenzione che riservano al cliente: a) la facoltà di modifica unilaterale del contratto; b) la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite; d-e) l'anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso; f) la previsione di termini di pagamento sopra i 60 giorni dalla fattura; g) la possibilità di corrispondere all'avvocato il solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il giudice liquida al cliente le spese legali, in misura superiore al detto

importo; h) la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell'eventuale compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati; i) la precisione che il compenso pattuito per assistenza e consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; l) la clausola che obbliga il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l'utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione etc.

In ogni caso, la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, che quindi resta valido per tutto il resto delle pattuizioni. La nullità, infatti, opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

La convenzione/accordo che preveda un compenso non equo, in quanto inferiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge, può essere impugnata davanti al Tribunale del luogo di residenza/domicilio, per fare valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata; il Tribunale per la rideterminazione del compenso può anche chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità del proprio ordine professionale, che costituisce elemento di prova delle caratteristiche dell'attività prestata; può anche avvalersi di consulenza tecnica ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

art. 4 «Indennizzo in favore del professionista»:

il giudice rilevato il carattere iniquo del compenso, lo ridetermina, condannando il committente a pagare la differenza tra il compenso equo rideterminato e quanto già versato, e può anche condannare il cliente a versare al professionista un indennizzo fino al doppio della predetta differenza, fatto salvo il risarcimento al maggior danno;

art. 5 «Disciplina dell'equo compenso»:

le convenzioni/accordi tra professionisti e imprese di cui all'art. 2, vincolanti per il professionista, si presumono predisposti unilateralmente dalle imprese stesse, salvo prova contraria.

La prescrizione del professionista del diritto al pagamento decorre dal momento in cui cessa il rapporto con l'impresa, in caso di più prestazioni rese con un unico incarico/convenzione/contratto etc, la prescrizione decorre dal compimento dell'ultima prestazione, tranne il caso di prestazioni aventi carattere periodico

I Consigli nazionali degli ordini o Collegi professionali hanno legittimazione per adire l'autorità giudiziaria competente quando ravvisano violazioni della legge sull'Equo compenso.

Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, sia delle norme di legge sull'equo compenso, sia dell'obbligo di avvisare il cliente che il compenso pattuito deve rispettare le previsioni di legge sull'equo compenso, quando il contratto/accordo/convenzione sia stato predisposto esclusivamente dal professionista;

art. 6 «Presunzione di equità»:

Le imprese di cui al comma 2 possono adottare modelli standard di convenzione concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali;

art. 7 «Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo»:

oltre alla procedura ex art. 633 cpc e di cui all'art. 14 D. Lgs 150/2011, per il recupero del credito il professionista può avvalersi anche del titolo esecutivo costituito dal parere di congruità emesso dall'Ordine o Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, ed anche sulle spese sostenute e documentate: occorre che l'opinamento sia rilasciato nel rispetto della procedura ex L. 241/1990 e che l'obbligato non faccia opposizione ai sensi dell'art. 281undecies cpc nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'opinamento fatto a cura del professionista.

In caso di opposizione il giudizio si svolge davanti al giudice competente per materia e valore del luogo nel cui circondario ha sede l'Ordine o Collegio professionale che ha emesso il parere di congruità e, nelle forme, in quanto compatibile, di cui all'art. 14 D. Lgs 150/2011;

art. 8 «Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale»:

il termine per l'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista;

art. 9 «Azione di classe»:

per la tutela dei diritti omogenei dei professionisti può essere esperita anche l'azione di casse ai sensi del titolo VIII-bis, Libro IV cpc; la legittimazione spetta a ciascun professionista, al Consiglio Nazionale dell'ordine cui sono iscritti i professionisti interessati, alle associazioni maggiormente rappresentative

art. 10 «Osservatorio nazionale sull'equo compenso»:

per vigilare sull'osservanza delle disposizioni della legge sull'equo compenso, presso il Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (Osservatorio), composto da:

- un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali
- cinque rappresentanti individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti ad ordini e collegi;

L'Osservatorio resta in carica per tre anni ed è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Ha compiti consultivi, propositivi e di verifica e controllo. Entro il 30 settembre di ogni anno presenta alle camere una relazione sulla propria attività di vigilanza;

art. 11 «Disposizioni transitorie»:

La legge non si applica alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della sua entrata in vigore.

art. 12 «Abrogazioni»:

dall'entrata in vigore della legge sull'equo compenso sono abrogate le seguenti disposizioni:

- art. 13-bis L.247/2012;
- art. 19-quaterdecies DL n.148/2017 convertito con modificazioni in L.172/2017;
- art. 2, comma 1, lettera a) DL 223/2006 convertito con modificazioni in L.248/2006.

art. 13 «Clausola di invarianza finanziaria»

dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commento breve

La legge n. 49/2023 sull'**equo compenso** si applica a tutti i professionisti, sia a quelli iscritti ad un ordine che a quelli appartenenti alle professioni non regolamentate (es., tributaristi).

In particolare la legge n.49/2023 tutela il diritto del professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali con le grandi imprese e con la pubblica Amministrazione.

La norma definisce l'**equo compenso**, all'art. 1: perchè sia equo, il compenso deve rispondere a due requisiti: essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme ai parametri; se manca uno dei due requisiti il compenso non è equo.

Quanto **all'ambito di applicazione** della normativa (art. 2): le norme sull'equo compenso si applicano alle prestazioni dei professionisti rese nei confronti delle imprese bancarie e assicurative e delle imprese con più di 50 lavoratori o con un fatturato di oltre di 10 milioni di euro, ma anche della Pubblica Amministrazione e le società partecipate pubbliche:

Restano **escluse** dall'ambito di applicazione: le società veicolo di cartolarizzazione e quelle in favore degli agenti della riscossione; le società "piccole" e i clienti c.d. privati

La Legge n.49/2023 statuisce la **nullità di tutte le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata**, precisando che sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri ministeriali.

Obiettivo della Legge non è solo quello di fornire uno strumento di tutela al professionista contro grandi committenti, ma anche quello di impedire pratiche di concorrenza sleale tra colleghi, che ribassando oltremodo i compensi sviliscono il valore della prestazione professionale.

Agli **Ordini** e ai Collegi professionali spetta il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare l'iscritto che viola le norme sull'equo compenso.

Ai Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali è conferita legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria competente a tutela della legge sull'equo compenso, quando ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

I Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali possono stipulare con le imprese c.d. forti dei modelli standard di convenzioni, che poi l'impresa forte ha facoltà di adottare nel rapporto col professionista: in tal caso i compensi previsti in questi modelli standard si presumono equi fino a prova contraria.

Ai Consigli Nazionali degli ordini e dei Collegi professionali, nonché alle associazioni maggiormente rappresentative delle professioni non ordinistiche è conferita legittimazione attiva a proporre l'azione di classe ai sensi del Titolo VIII-bis Libro IV cpc. Analoga legittimazione è attribuita a ciascun professionista.

La legge n.49/2023 in particolare:

1. -prevede (*art. 3, commi 1 e 2*) la nullità delle clausole vessatorie: sia quelle che prevedono un compenso inferiore ai parametri, sia quelle specifiche clausole vessatorie indicative di uno squilibrio nel rapporto professionista/impresa, ed elencate nell'art.3 comma 2, della l. n.49/2023; la nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio (*art. 3 comma 4*);
2. prevede che il professionista può tutelarsi contro chi viola la normativa sull'equo compenso impugnando davanti al Tribunale competente l'accordo/convenzione che prevede un compenso non equo, al fine di fare valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso, che dovrà essere fatta sulla base dei parametri (*art. 3, commi 5 e 6*)
3. rimette al giudice la rideterminazione del compenso iniquo e può condannare il cliente ad un indennizzo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno (*art. 4*);

4. semplifica l'onere probatorio del professionista: introduce infatti una presunzione semplice in base alla quale gli accordi preparatorio o definitivi, purchè vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria (*art. 5 comma 1*);
5. disciplina espressamente la decorrenza della prescrizione: a) quanto al diritto del professionista al compenso: fissa la decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto con l'impresa c.d. forte e nel caso di pluralità di prestazioni rese sulla base di una convenzione/accordo, dal compimento dell'ultima prestazione (*art. 5 comma 2*); b) quanto all'azione di responsabilità professionale: fissa la decorrenza dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista (*art. 8*);
6. prevede sanzioni per il professionista che violi la legge sull'equo compenso, accettando un contratto/convenzione con il cliente che preveda un compenso difforme dai parametri (e ciò per evitare in potenziale accaparramento di clientela) (*art. 5, comma 5*);
7. introduce una semplificazione della procedura di recupero del compenso da parte dell'avvocato (*art. 7*): in alternativa alle procedure di cui agli artt. 633 e seguenti cpc e di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il **parere di congruità emesso dall'Ordine professionale** sul compenso richiesto dal professionista, costituisce titolo esecutivo se il debitore non propone innanzi all'autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell'art. 281-undecies cpc entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. La stessa norma prevede espressamente che il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione, regolato dagli artt. 281-decies ss. cpc, introdotto dalla riforma;

La norma sull'equo compenso di cui alla l. n. 49 del 2023 **non si applica con effetto retroattivo**. Infatti la tutela dell'equo compenso si applica ai contratti stipulati successivamente alla legge sull'equo compenso, atteso il preciso disposto dell'*art. 11*.

E' istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della legge sull'equo compenso: dura in carica 3 anni, nominato con Decreto del Ministro della giustizia ed ha compiti consultivi, propositivi e di vigilanza e controllo (*art. 10*).